



N. 27.

## **Legge sulla obbligatorietà della vaccinazione antitifo - paratifica. (1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 15 maggio 1945;*

*Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:*

### **Art. 1.**

Per motivi di profilassi pubblica è resa obbligatoria la vaccinazione antitifo - paratifica per via sottocutanea per le persone comprese nelle categorie seguenti:

- a) personale sanitario e di assistenza (Medici, Farmacisti, Ostetriche, Infermieri); personale addetto ai servizi generali ospedalieri; personale addetto ai servizi d'igiene e profilassi (Laboratorio d'analisi, disinfezione, trasporto malati);
- b) personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte e loro famigliari; personale addetto alla consegna, al trasporto ed alla vendita del pane; personale addetto ai mattatoi, al trasporto ed alla vendita delle carni;
- c) tutto il personale addetto alla conduzione di esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, caffè, trattorie, osterie, negozi di generi alimentari, verdura e frutta) con estensione ai famigliari quando l'esercizio è nello stesso fabbricato dell'abitazione ed in comunicazione con questa; venditori ambulanti;
- d) personale addetto alla Polizia Mortuaria, alla nettezza urbana; lavandaie;
- e) componenti, a qualsiasi titolo, le convivenze (istituti, collegi, caserme) col personale addetto a tutti i servizi;
- f) insegnanti ed alunni delle scuole elementari e secondarie ad iniziare dall'ottavo anno di età incluso;
- g) persone temporaneamente residenti per sfollamento nel territorio della Repubblica.

L'obbligo della vaccinazione potrà inoltre essere esteso dalla Segreteria degli Affari Interni, su proposta dell'Ufficio di Igiene e Sanità, a tutti gli altri casi di riconosciuta necessità ai fini di una piu' completa profilassi della febbre tifoide.

## **Art. 2.**

Sono esclusi dall'obbligo delle vaccinazione coloro che hanno già sofferto l'infezione tifosa, regolarmente denunciata ed accertata dall'Ufficio di Igiene e Sanità, o che risultino in condizioni da esserne esentati, per malattia o per età, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

## **Art. 3.**

La vaccinazione è gratuita e seguirà nel tempo, nei luoghi e nei modi che, previo accordo con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, saranno stabiliti dall'Ufficio di Igiene e Sanità.

I Medici privati potranno eseguire la vaccinazione previo nella osta da parte dell'Ufficiale Sanitario ed osservando le disposizioni che dallo stesso saranno impartite.

## **Art. 4.**

L'Ufficio di Igiene e Sanità terrà la registrazione di tutti i vaccinati e rilascerà gratuitamente i relativi certificati.

## **Art. 5.**

Per quanti non adempiranno all'obbligo della vaccinazione prescritto dalla presente Legge entro il 30 Giugno 1945 vengono disposti i seguenti provvedimenti:

Sospensione per i dipendenti dell'Amm.ne Governativa o degli Enti Pubblici;

Ritiro della licenza o del permesso di soggiorno da parte dell'Ispettorato Politico rispettivamente per i conducenti di esercizi pubblici e per i temporaneamente residenti;

Allontanamento per i componenti le convivenze.

Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie il certificato di subita vaccinazione è compreso fra i documenti prescritti per l'iscrizione alle varie classi e per l'ammissione agli esami.

## **Art. 6.**

La presente Legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Maggio 1945 (1644 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.